

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1216 DELLA COMMISSIONE**  
**del 4 settembre 2018**  
**relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2018) 5885]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Bulgaria, in collaborazione con detto Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Bulgaria provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

*Articolo 2*

La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2018.

*Articolo 3*

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

| Bulgaria             | Aree di cui all'articolo 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona di protezione   | I seguenti villaggi nella regione di Varna:<br>Tutrakantsi<br>Bozveliysko<br>Provadiya<br>Dobrina<br>Manastir<br>Zhitnitsa<br>Barzitsa<br>Tsarevtsi<br>Nova Shipka<br>Velichkovo<br>Tsonevo<br>Sava<br>Dalgopol<br>Chayka<br>Royak<br>Blaskovo<br>Kiten<br>Hrabrovo<br>Ovcharga<br>Krivnya |
| Zona di sorveglianza | Il resto della regione di Varna                                                                                                                                                                                                                                                            |